

## ACCESSORIO E ACCESSORIETÀ IN GENERALE

SOMMARIO: 1. Oggetto dell'indagine. L'utilizzo transtipico del termine accessorio. – 2. I molteplici sensi del termine accessorio e le caratteristiche strutturali dell'accessorietà. L'accessorietà quale concetto di relazione. Accessorio autonomo ed accessorio compenetrato. Le tre regole di disciplina dell'accessorio: primi cenni.

1. *Oggetto dell'indagine. L'utilizzo transtipico del termine accessorio.*

Chi scorresse un indice di uno qualsiasi tra i manuali di diritto privato più diffusi alla ricerca del termine accessorietà resterebbe probabilmente deluso<sup>1</sup>; tutt'al più potrebbe scorgere qualche riferimento al sintagma "accessorio/accessori", con riguardo specialmente al campo dei rapporti di connessione tra cose<sup>2</sup>, in ordine alla cessione del credito<sup>3</sup> o anche in tema di imputazione del pagamento<sup>4</sup> ovvero un qualche

---

<sup>1</sup>G. ALPA, *Manuale di diritto privato*, Padova, 2011; M. BESSONE, *Istituzioni di diritto privato*, Torino, 2011; A. CHECCHINI - G. AMADIO, *Lezioni di diritto privato*, Torino, 2012; F. GALGANO, *Istituzioni di diritto privato*, Padova, 2000; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2011; L. NIVARRA - V. RICCIUTO - C. SCOGNAMIGLIO, *Istituzioni di diritto privato*, Torino, 2008; P. PERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, Napoli, 2001; P. STANZIONE, *Manuale di diritto privato*, Torino, 2006; M. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2011; P. ZATTI - V. COLUSSI, *Lineamenti di diritto privato*, Padova, 2003; P. ZATTI, *Manuale di diritto civile*, Padova, 2012.

<sup>2</sup>G. ALPA, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 327; A. CHECCHINI - G. AMADIO, *Lezioni di diritto privato*, cit., p. 439; V. FRANCESCHELLI, *Introduzione al diritto privato*, Milano, 2000, p. 396; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 206; L. NIVARRA - V. RICCIUTO - C. SCOGNAMIGLIO, *Istituzioni di diritto privato*, cit., p. 125; A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2015, p. 620, nota 1; P. ZATTI, *Manuale di diritto civile*, cit., p. 296.

<sup>3</sup>M. BESSONE, *Istituzioni di diritto privato*, cit., p. 483; A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, cit., p. 782.

<sup>4</sup>C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 4, *L'obbligazione*, Milano, 1993, p. 337, che qualifica l'imputazione volontaria come un accessorio del pagamento.

riferimento più generico ai diritti accessori<sup>5</sup>. Non miglior sorte per chi cercasse traccia di un'eventuale voce enciclopedica, del tutto assente<sup>6</sup>. Rubino, poi, trattando dell'accessorietà dell'ipoteca ed invitando l'interprete a non sopravvalutarla così si pronunciava: «il nostro ordinamento non conosce un concetto tecnico di accessorietà a priori»<sup>7</sup>.

Eppure, a fronte di questo silenzio a livello, per così dire, di teoria generale e nonostante l'autorevole (apparente) censura, dell'accessorietà può trovarsi riscontro, a volte anche molto ampio, in ordine a singoli istituti, quali la fideiussione, l'ipoteca<sup>8</sup>, il pegno<sup>9</sup> e, più in generale, le garanzie del credito<sup>10</sup>; la stessa garanzia patrimoniale generica è stata definita *quid* accessorio al credito, visto che essa «deve accedere al credito e non può sussistere autonomamente»<sup>11</sup>; così è

<sup>5</sup> Così per esempio A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, cit., p. 79.

<sup>6</sup> All'approccio in questione non ha giovato del resto l'autorevole opinione negativa di B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, II, Frankfurt am Main 1906, (*Diritto delle pandette*, I, 2, Torino 1925, § 143, p. 16 [trad. di Fadda - Bensa]) che, benché con riguardo allo stretto campo della teoria dei beni e della proprietà, affermava che «il concetto per la sua indeterminatezza non è giuridicamente utilizzabile».

<sup>7</sup> D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu - Messineo*, Milano, 1956, p. 23. Ma in contrario si esprimeva già G. BO, voce *Fideiussione (diritto civile)*, in *Nuovo Dig. It.*, Torino, 1938, V, p. 1115 ss.; l'Autore ricorda come l'accessorietà possa considerarsi l'unica vera caratteristica strutturale tipizzante la fideiussione; l'A. richiama anche l'utilizzo di terminologia analoga (quali connessione, dipendenza, obbligazione accedente o aggiunta – termini questi ultimi che richiamano maggiormente certa terminologia del diritto romano) e suggerisce esplicitamente che l'accessorietà abbia dignità di categoria giuridica, con indubbie ricadute di disciplina.

<sup>8</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile, 7, Le garanzie reali. La prescrizione*, Milano, 2012, p. 327.

<sup>9</sup> C.M. BIANCA, *Le garanzie reali. La prescrizione*, cit., p. 150.

<sup>10</sup> R. CALVO - A. CIATTI, *Istituzioni di diritto civile*, Milano, 2011, p. 673; M. PARADISO, *Corso di istituzioni di diritto privato*, Torino, 2010, p. 287.

<sup>11</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile, 5, La responsabilità*, Milano, 2012, p. 5. Il rapporto di connessione che si crea tra garanzia patrimoniale e credito, per cui l'una presuppone l'altro, sembra speculare all'altra – analoga e forse più nota – questione del rapporto esistente tra debito (*Schuld*) e responsabilità (*Haftung*), elementi costitutivi di ogni obbligazione secondo la classica teoria di A. BRINZ, *Kritische Blätter civilistischen Inhalts* 3, Erlangen, 1853, *passim*; poi elaborata più diffusamente in A. BRINZ, *Der Begriff obligatio*, in *Zeitschrift für das Privat und öffentliche Recht der Gegenwart*, I, 1874, *passim*; e poi ancora ripresa e sviluppata successivamente da P. PUNTSCHART, *Schuldvertrag und Treuegelöbnis des sächsischen Rechts im Mittelalter: Ein Beitrag zur Grundauffassung der altdeutschen Obligation*, Leipzig, 1896; O. VON GIERKE, *Schuld und Haftung im älteren deutschen Recht*, Breslavia, 1910.

anche in tema di teoria dei beni, per esempio, in ordine alle pertinenze<sup>12</sup>. Nel campo contrattuale, poi, il termine accessorietà è stato sovente utilizzato allorché si è venuti a trattare del collegamento negoziale e, specie, del collegamento di tipo unilaterale, quale, ad esempio, quello inscindibile che si viene ad instaurare tra contratto preliminare e contratto definitivo<sup>13</sup>; non mancano riferimenti alle obbligazioni accessorie in ordine, ad esempio, all'effetto traslativo della proprietà<sup>14</sup>; e, sempre in questo ambito, notevoli spunti si trovano in tema di onere<sup>15</sup>.

Non poco numerosi sono i riferimenti testuali al termine o ai suoi derivati nello stesso Codice civile; così l'art. 2811 c.c. pone il principio di estensione dell'ipoteca anche alle accessioni dell'immobile ipotecato, vale a dire a quanto si trova in rapporto di subordinazione funzionale rispetto al bene principale<sup>16</sup>; l'art. 2912 c.c. prevede che il pignoramento si estenda pure agli accessori della cosa pignorata; l'art. 1263 c.c. fa riferimento agli accessori del credito<sup>17</sup>. In tema di connessione tra cose possono rammentarsi gli artt. 667 c.c., la cui rubrica è proprio dedicata agli «accessori della cosa legata»<sup>18</sup>; l'art.

---

<sup>12</sup> A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2011, p. 188.

<sup>13</sup> M. FRANZONI, *Degli effetti del contratto*, *Cod. Civ. Comm. Schlesinger*, Milano, 2013, p. 378, nota 90.

<sup>14</sup> Assai recentemente cfr. Cass. 30 giugno 2011, n. 14453, in *Vita not.*, 2011, p. 1596.

<sup>15</sup> *Amplius* A. MARINI, *Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito*, Milano, 1978, p. 28 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni*, Milano, 2001, p. 720; A. CHECCHINI - G. AMADIO, *Lezioni di diritto privato*, cit., p. 196; F. CIRILLO, *Condizione, termine e onere*, in *Tratt. breve delle successioni e donazioni Rescigno*, Padova, 2010, I, p. 1040; A. MARINI, *Donazione modale*, in *I contratti di donazione*, a cura di Palazzo, in *Tratt. dei contratti Rescigno-Gabrielli*, Torino, 2009, p. 295; A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, cit., p. 155.

<sup>16</sup> D. RUBINO, *L'ipoteca immobiliare e mobiliare*, cit., p. 157 ss.; A. CHIANALE, *L'ipoteca*, in *Tratt. dir. civ. Sacco*, 6, Torino, 2010, p. 152; A. RAVAZZONI, *Le ipoteche*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu - Messineo*, Milano, 2006, p. 136 ss.

<sup>17</sup> La disposizione trova corrispondenza nell'art. 1692 *Code civil*: «*La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque*».

<sup>18</sup> Anche questa trova per esempio corrispondenza nell'art. 1018 *Code civil*: «*La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur*».

959 c.c., rivolto al diritto dell'enfiteuta che si estende alle accessioni del fondo; l'art. 983 c.c. che tratta delle accessioni della cosa oggetto di usufrutto, ma anche l'art. 1007 c.c., spesso dimenticato, dedicato alla rovina parziale di edificio accessorio in tema di usufrutto<sup>19</sup>; e poi gli artt. 1477 e 1617 c.c. dedicati rispettivamente alla consegna della cosa venduta e agli obblighi del locatore<sup>20</sup>. L'art. 1030 c.c. tratta delle prestazioni accessorie in tema di servitù e, in ordine al fenomeno novativo, si parla di modificazioni accessorie dell'obbligazione (art. 1231 c.c.)<sup>21</sup>.

È invece assai recente, ancorché limitata ad un campo settoriale quale è quello del diritto dei consumatori, la comparsa nell'ordinamento positivo del sintagma "contratti accessori", il cui concetto il legislatore, recependo prassi proprie di altri ordinamenti, ha pure definito, ancorché solo in parte regolato, il tutto sulla scorta di una Direttiva dell'Unione Europea<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> La disposizione è molto interessante perché prevede *expressis verbis* il concetto di accessorio necessario.

<sup>20</sup> Cosa venduta e cosa locata vanno consegnate all'acquirente e all'affittuario con gli "accessori".

<sup>21</sup> C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., p. 450.

<sup>22</sup> Si tratta del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, come modificato dal d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79, e precisamente degli artt. 69, comma 1, lett. g («Ai fini del presente capo, si intende per: [...] g) *contratto accessorio* un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore»), del 58 («Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali *contratti accessori* sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 56, comma 2, e dall'articolo 57») e del 77, comma 1 («L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso *accessori* e di qualsiasi altro *contratto accessorio* [...]»).

Le disposizioni testé citate recepiscono quanto previsto dalla Direttiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 (In merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'art. 4 della citata Direttiva definisce assai sinteticamente il servizio accessorio (*ancillary service*) come quel servizio «offerto al consumatore in combinazione con il contratto

Né può dimenticarsi un settore altrettanto importante qual è quello del diritto commerciale, illuminato a partire dagli anni '40 del secolo scorso dagli studi di Oppo, tra i primi, in Italia, ad abbozzare un tentativo di teoria generale sull'accessorietà<sup>23</sup>; sempre nel campo

---

di credito». Anche nell'ottica della Direttiva emerge con una certa chiarezza come il concetto di accessorio si porti dietro quella di elemento secondario collegato ("combinto" recita la Direttiva) con uno principale, nel perseguimento comunque di uno scopo unitariamente considerato.

Il sintagma contratti accessori non è invece nuovo per la dottrina; per esempio ne parlava già autorevolmente FR. FERRARA, *Teoria dei contratti*, Napoli, 1940, p. 350.

<sup>23</sup> Il riferimento è, ovviamente, al fondamentale G. OPPO, *Contratti parasociali*, Milano, 1942. Senza anticipare quanto verrà approfondito più oltre, può notarsi come Oppo (p. 68) riconduca il rapporto di accessorietà giuridica (che l'Autore pare riferire esclusivamente ai contratti di garanzia) al fenomeno del collegamento funzionale. Il discorso viene, peraltro, limitato al collegamento negoziale, circostanza che lascia, quindi, potenzialmente fuori campo certe ipotesi di accessorietà non propriamente negoziali: ci si riferisce, in particolar modo, ad alcune situazioni di connessione tra cose, ma anche all'accessorietà dell'ipoteca che, di certo, è una caratteristica indipendente dalla sua fonte costitutiva che può ben essere anche non negoziale. L'accessorietà giuridica è un concetto che Oppo mutua in parte dalla dottrina commercialistica del tempo (A. ROCCO, *Principi di diritto commerciale. Parte generale*, Torino, 1928, p. 206; T. ASCARELLI, *Appunti di diritto commerciale*, I, Roma, 1936, p. 55; I. LA LUMIA, *Trattato di diritto commerciale*, I, *Parte generale*, Milano, 1940, p. 127) che l'utilizzava per distinguerla dalla connessione economica, la quale, vigente il Codice di commercio del 1882, operava «nel campo dei rapporti giuridicamente autonomi, ma suscettibili di una funzione economica strumentale rispetto agli altri rapporti» (A. ASQUINI, *Corso di diritto commerciale. Parte generale*, Roma, 1940, p. 107), laddove poi la conseguenza giuridica rilevante (e l'unica per Oppo) era quella di determinare l'attrazione del negozio connesso nella sfera di commercialità riflessa dal negozio principale; da qui la rilevanza giuridica della connessione economica (commercialistica). L'argomento si collega alla questione dei c.d. atti di commercio accessori o per connessione, cui si farà un cenno oltre anche con riguardo all'esperienza dell'ordinamento francese.

Più recentemente, poi, pare assumere una tal quale rilevanza, ai fini del discorso qui portato avanti, il rapporto tra l'atto costitutivo e lo statuto sociale, come desumibile dall'art. 2328 c.c. e nel senso delineatosi dopo il d.lgs. n. 6 del 2003 (pressoché identica regola è stata adottata dal recente Codice del Terzo settore – d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – all'art. 21, comma 2). I due negozi, certo sicuramente distinti, si rapportano in modo del tutto peculiare in quanto il secondo costituisce «parte integrante» del primo, realizzando quella che potrebbe definirsi relazione di accessorietà formale, cui non corrisponde, però, un'accessorietà anche sostanziale, visto che in caso di contrasto tra i due, le clausole statutarie prevalgono su quelle costitutive. Questa accessorietà formale, cui non corrisponde però una sudditanza sul piano della disciplina, è un'ulteriore prova che una cosa è l'accessorietà di qualificazione e altra cosa è l'accessorietà degli effetti (ma su questo punto cfr. oltre cap. II, par. 5).

del diritto commerciale meritano di essere rammentate anche tutte le questioni relative alle azioni con prestazioni accessorie (art. 2345 c.c.).

Ora, già ad un primo approccio, intuitivamente, può comprendersi come l'“accessorio” presupponga logicamente qualche cos'altro che accessorio non è, ma che è, in contrario, “principale”<sup>24</sup>; si tratta di un concetto di relazione in cui il primo elemento non può avere significato se non in rapporto col secondo; e in questo senso, appunto, si sono pronunciati alcuni importanti autori, spesso, purtroppo, però limitandosi ad affermazioni concluse in brevi incisi<sup>25</sup>. Già ad un primo approccio, insomma, è lo stesso esame linguistico del termine ad aiutare a capire come il rapporto di accessorietà sia fondamentalmente un rapporto di relazione in cui l'associazione tra due termini è fatto necessitato; accessorio è ciò che si aggiunge ad un altro elemento valutato come essenziale (principale) nell'ottica del perseguimento di uno scopo determinato. Ovviamente questa prima considerazione non è ancora giuridicamente soddisfacente perché perlopiù di tipo descrittivo. Di sicuro però essa, per quanto elementare sia, ha il pregio di delineare i tre elementi base che ruotano attorno al concetto di accessorietà e che, come si vedrà, ritorneranno in tutto il discorso che seguirà. Essi precisamente sembrano essere: 1) il fatto che l'accessorio si aggiunga ed acceda ad un *quid* principale; 2) il fatto che vi sia una finalità, uno scopo per la realizzazione del quale l'accessorio

---

<sup>24</sup> Sul fatto che si tratti di una regola prima di tutto logica cfr già M. PROUDHON, *Traité du domaine de la propriété ou de la distinction des biens considérés principalement par rapport au domaine privé*, Dijon, 1839, t. 2, n°. 525, p. 94 s., per il quale si tratta di un «*principe d'éternelle raison*».

<sup>25</sup> Cfr. FR. FERRARA, *Trattato di diritto civile italiano*, Roma, 1921, p. 417, per il quale sono accessori quei diritti che «esistono solo in relazione ad un altro diritto, cui sono legati da un vincolo di dipendenza»; L. BARASSI, *La teoria generale delle obbligazioni*, I, *La struttura*, Milano, 1946, p. 182, per il quale «di due obbligazioni una è principale e l'altra accessoria quando la prima è la ragion d'essere della seconda»; M. FRAGALI, *Delle obbligazioni. Fideiussione, mandato di credito*, in *Comm. cod. civ. Scialoja - Branca*, Bologna-Roma, 1957, p. 64, che definisce accessorio «ciò che è derivazione, conseguenza, filiazione di un diritto o di una cosa»; A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, cit., p. 79, «alcuni diritti hanno vita e vengono trasmessi con altri diritti cui accedono per rapporto di dipendenza; si dicono accessori i primi, principali i secondi [...]. La sorte di questi diritti accessori dipende dalla sorte del diritto principale». L'idea funzionalistica è comunque un sottotesto di pressoché tutti gli autori che si sono confrontati, anche se solo di sfuggita, con il tema dell'accessorietà.

trova ragione; 3) il fatto che sia riscontrabile solitamente un rapporto gerarchico tra ciò che è più e meno importante.

Altrettanto intuitivamente può notarsi come il concetto sia di quelli trasversali a diversi campi d'indagine dell'ordinamento, dai diritti reali, ai contratti fino alle obbligazioni, il che però non significa necessariamente impossibilità di elaborare un concetto il più generale possibile. Sul punto, del resto, già Santoro Passarelli suggeriva un approccio tutt'altro che negativo all'idea di una teorizzazione dell'accessorietà in generale, fornendo spunti assai interessanti nella sua opera più nota<sup>26</sup>; su questa linea, più recentemente, anche altro illustre Autore quale Pietro Perlingieri<sup>27</sup>.

Certamente i termini accessorio/accessorietà trovano un utilizzo più frequente in certi settori piuttosto che in altri, ma ciò non significa che l'impiego abituale della disciplina in un certo campo del diritto impedisca di attribuire ad essa una portata di carattere generale<sup>28</sup>; è del resto noto che spesso casi ed ipotesi peculiari costituiscono punti privilegiati di osservazioni ai fini di una ricostruzione giuridica generale<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2002, p. 83, che dedica poche, ma illuminanti, righe al concetto di accessorietà, che parrebbe delineato come concetto trasversale non privo di tal quale autonomia concettuale.

<sup>27</sup> Cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2006, II, p. 697 ss. che, in specie con riguardo ai rapporti di garanzia, fa rientrare l'accessorietà in una delle quattro tipologie di collegamenti tra rapporti giuridici (appunto in quello espressamente denominato collegamento di accessorietà). Nel concetto di collegamento di integrazione vengono invece fatte rientrare le prestazioni accessorie (per esempio quelle di cui all'art. 1030 c.c. in tema di servitù, o quelle di cui all'art. 2345 c.c. in tema di azioni), le quali sarebbero prive di autonomia in quanto integrative della prestazione principale. Di modalità "accessorie" del rapporto l'A. parla poi con riguardo all'art. 1231 c.c. relativo alle modificazioni dell'obbligazione che non importano novazione (e del resto è lo stesso articolo del Codice che utilizza il sintagma di "modificazione accessoria"). Anche C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 6, *La proprietà*, Milano, 1999, p. 78, benché in modo piuttosto cauto, ritiene che la nozione di accessorio abbia una sua portata generale.

Sul punto, ancora più recentemente, si veda M. MAGGIOLO, *Credito ipotecario transfrontaliero e integrazione dei mercati*, in *Pubblicità degli atti e delle attività*, Atti dell'8° Convegno Nazionale Sisdic, Napoli, 2014, p. 253, che suggerisce un approccio più generale al concetto di accessorietà.

<sup>28</sup> Così C.M. MAZZONI, voce *Frutti*, in *Dig. disc. priv., sez. priv.*, VIII, Torino, 1992, p. 551.

<sup>29</sup> Su questa considerazione metodologica v. W. BIGIAVI, «Normalità» e «anor-

È indubbio come il termine accessorio, immediatamente percepibile anche nel linguaggio comune, evochi alcuni principi e regole di (relativamente) facile individuazione: per esempio il fatto che l'accessorio si trovi in una posizione di inferiorità rispetto al principale o il fatto che l'accessorio segua il principale o, ancora, la circostanza che l'accessorio di regola migliori ovvero sia a servizio del principale. Più difficile, però, l'approccio allorché si cerchi di dare un contenuto positivo a tali regole, che spesso si riducono a brocardi tanto noti quanto vaghi nella loro applicazione; e così, ad esempio, dire che l'accessorio si trova in una situazione di inferiorità rispetto al principale sembra far riferimento ad una problematica che attiene all'aspetto qualitativo ovvero quantitativo; affermare che l'accessorio segue il principale (*accessorium sequitur principale*) significa suggerire che esso è ontologicamente, per sua stessa natura, predisposto a tale funzione. Più in generale, poi, ci si deve ovviamente chiedere se qualsiasi fenomeno di connessione ovvero attrazione giuridica implichi necessariamente di questionare di accessorietà.

Nel trattato di Beudant<sup>30</sup> può leggersi una sintetica considerazione di notevole rilievo e cioè che il termine accessorio ha almeno due sensi: secondario e dipendente<sup>31</sup>; il che implica che vi sia un *quid* principale ed essenziale, che detta la linea delle regole di disciplina; regole di disciplina in ordine alle quali, è peraltro legittimo chiedersi se esse siano l'effetto ovvero il presupposto dell'accessorietà<sup>32</sup>.

---

*malità» nella costruzione giuridica, in Riv. dir. civ., 1968, I, p. 518 ss.; G. OPPO, Note sull'istituzione di non concepiti, I, La disposizione testamentaria, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1948, p. 66, testualmente: «il caso limite – purché non si perda il senso delle proporzioni fra regola ed eccezione – costituisce un ottimo posto di osservazione scientifica [...]».*

<sup>30</sup>C. BEUDANT, *Cours de droit civil français*, t. IV, *Les biens*, par P. Voirin, Paris, 1938, p. 111.

<sup>31</sup>Secondarietà e dipendenza sono idee ricorrenti anche in tutti gli autori italiani che accennano all'accessorietà, benché spesso appaiano quali termini replicati con un automatismo che raramente ne esplica il significato. Così praticamente tutti gli autori, *ex multis*, L. BOLAFFIO, *Degli atti di commercio accessori*, in *Riv. dir. civ.*, 1909, I, p. 15, parla di rapporto di subordinazione che contraddistingue il contratto accessorio; A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, loc. ult. cit., parla di rapporto di dipendenza; I. LA LUMIA, *Trattato di diritto commerciale*, cit., p. 137, fa riferimento al rapporto di dipendenza.

<sup>32</sup>La domanda è cioè se è perché si seguono le sorti di un altro elemento che è possibile la qualificazione di accessorio o, piuttosto, se è l'essere accessorio che de-

Ora già da queste poche righe è possibile comprendere come l'uso del termine accessorio ed il concetto di accessorietà siano tanto diffusi e frequenti quanto vaga ed indefinita ne è la nozione; tanto che la pretesa di elaborare un concetto generale di accessorietà potrebbe sembrare un tentativo sterile, perlomeno se si considera la molteplicità di significati che il termine può assumere<sup>33</sup>. Il lettore avrà già inteso che per chi scrive non si tratta di sterile esercizio, bensì di ricostru-

---

termina la regola di disciplina di collegamento e di dipendenza col principale; il che in fondo è la questione di quale sia la causa e quale l'effetto.

Anticipo subito che a mio parere l'unico criterio discretivo nella valutazione del rapporto di accessorietà è la funzione svolta dagli elementi in rapporto tra loro ed in vista delle finalità perseguite. Una caratteristica pare davvero indefettibile e cioè che l'elemento principale possa, anche in mancanza dell'accessorio, continuare a perseguire lo scopo economico tipico e proprio della fattispecie unitariamente considerata, anche se, eventualmente, con minore efficacia ovvero ridotta estensione (nel senso che l'espunzione dell'accessorio riduce inevitabilmente l'estensione effettuale della fattispecie unitaria principale/accessorio pur non annichilandola totalmente e quindi permettendo comunque al principale di persistere). Dall'altra parte l'accessorio, privato del rapporto col principale, potrà trovarsi in due situazioni alternative: o verrà meno non avendo più ragione di svolgere alcuna funzione in mancanza dell'elemento principale cui accedeva (e si pensi per esempio alla garanzia fideiussoria), oppure potrà persistere quale elemento autonomo, assumendo però una funzione sua propria collegata alla circostanza del mantenimento di una utilità che però è cosa diversa dall'utilità e dalla funzione svolta dal medesimo in rapporto all'elemento principale (e si pensi ad esempio alle pertinenze; la cosa accessoria svolge una funzione diversa da quella che può svolgere singolarmente considerata; un fatto è valutare una cosa quale pertinenza ad un'altra in una visione funzionalistica unitaria – cosa principale e pertinenza – altro fatto è valutare la cosa nella sua utilità - che di certo può ben esserci – quale monade, cioè prescindendo da rapporto di accessorietà. In questo caso difatti l'accessorio (non più tale) svolgerà una funzione senz'altro diversa da quella che svolgeva prima in rapporto al principale. Quanto al quesito iniziale – e cioè se la disciplina sia la causa ovvero l'effetto della qualificazione come accessorio – è probabilmente vera la seconda impostazione; la qualificazione cioè va fatta a prescindere dalla disciplina di volta in volta dettata dal legislatore e che a volte potrebbe anche essere fonte di ambiguità. Infatti se è vero che solitamente è il principale ad influenzare l'accessorio, non sono sconosciuti nel nostro sistema casi in cui l'influenza è a ruoli invertiti (cfr. oltre nel testo cap. II, par. 6), per cui non sarebbe corretto dedurre da tale circostanza la qualificazione di accessorio o principale. Piuttosto la qualificazione trae il suo fondamento dalla funzione che i due elementi vengono a svolgere con riguardo allo scopo complessivamente considerato, per cui, come detto, sarà sempre accessorio quell'elemento che costituisce ausilio ed integrazione della finalità complessivamente considerata.

<sup>33</sup> Si è già accennato a fronte di alcune voci negative, se ne rinvennero altre di tenore opposto.

zione positiva, da cui è possibile trarre anche regole di disciplina, a condizione di intendersi sul fatto che il concetto di accessorietà non è nozione di carattere concettuale, bensì funzionale; il che sta a significare che è dalla funzione che l'accessorio svolge che è possibile trarne la nozione e ciò anche a prescindere dall'utilizzo di termini che lessicalmente siano più o meno vicini a quello di accessorio. Dire quindi che è accessorio ciò che segue il principale, ciò che ne è a servizio ovvero a completamento, significa individuare la funzione di quell'elemento; sicché la nozione di accessorio è ricavabile prima di tutto dalla funzione e dal risultato perseguito. Questo non significa, comunque, ridurre ogni questione a discorsi funzionalistici, poiché, come testé detto, dalla funzione dell'accessorio se ne ricaverà la nozione e così il concetto; se non fosse così del resto si abdicerebbe a quella che è e deve essere la funzione del diritto civile.

2. *I molteplici sensi del termine accessorio e le caratteristiche strutturali dell'accessorietà. L'accessorietà quale concetto di relazione. Accessorio autonomo ed accessorio compenetrato. Le tre regole di disciplina dell'accessorio: primi cenni.*

Si potrebbe essere tentati, in prima approssimazione, di inquadrare il concetto di accessorio in una concezione esclusivamente quantitativa secondo il vecchio adagio *maior pars trahit ad se minorem*; la parte più importante, di maggior valore attrae a sé quella meno rilevante, di minor valore. Di questo principio – su cui comunque si tornerà più ampiamente – v'è traccia nell'istituto dell'accessione (sez. II del capo III del Libro III del Codice), visto che l'art. 934 c.c. altro non esprime se non l'antica idea che il bene immobile e, più precisamente, il bene "terra", sia l'elemento centrale della ricchezza patrimoniale e pertanto, non potendo che essere esso riguardato come il "principale", sia idoneo ad attrarre a sé tutti gli altri elementi (appunto tutto ciò che ad esso risulti incorporato)<sup>34</sup>; questo principio del maggior valore si

---

<sup>34</sup>J.L. BARTHOU, *De l'origine du l'adage Vilis mobilia possessionis et de son influence sur le Code civil*, Paris, 1886. Cfr. anche S. PUGLIATTI, *Lineamenti della proprietà agricola*, in ID., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, p. 310; ID., *Gli istituti del diritto civile*, Milano, 1943, p. 345; A. GAMBARO, *I beni*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu - Messineo*, Milano, 2012, p. 114.

ritrova positivizzato molto chiaramente anche all'art. 939, comma 2, c.c.<sup>35</sup>.

Peraltro se è vero che la valutazione comparativa sul valore appare criterio non irrilevante, altrettanto vero è che non è di certo possibile ridurre la regola dell'accessorio a meri criteri di valore quantitativo; del resto è lo stesso diritto positivo che va oltre la mera regola quantitativa, perché se è vero che una certa idea di predominanza economica non è assente nel Codice civile<sup>36</sup>, tuttavia altrettanto vero è che il suolo attrae i beni ad esso incorporati a prescindere dal loro valore, confutando la regola del *maior pars trahit ad se minorem*, se non altro se intesa in senso meramente quantitativo/economico.

Altro punto fondamentale e di immediata percezione è che la nozione di accessorio è un concetto di relazione, sicché parlare di accessorio significa più correttamente parlare del rapporto tra accessorio e principale (e viceversa); la stessa qualificazione di accessorio e principale pare, in fondo, prescindere da qualsiasi giudizio di valore ontologico sul singolo elemento, poiché essa non esprime che la relazione di collegamento tra i due elementi<sup>37</sup>, relazione che astrattamente potrebbe anche non esserci ovvero che potrebbe modificarsi o mutare, con ovvia riqualificazione dei medesimi<sup>38</sup>, sì che l'accesso-

---

<sup>35</sup> Sul fatto che di solito il concetto di accessorio implichi una valutazione sul valore economico inferiore cfr. la recente sentenza di TAR Campania, 21 giugno 2017, n. 1087 (inedita), che con riguardo alla questione della pertinenza urbanistica ha ribadito la circostanza che debba trattarsi sostanzialmente di opere di modesta entità in quanto accessorie rispetto all'opera principale cui le prime si relazionano.

<sup>36</sup> Così è, come già accennato, per l'accessione immobiliare di cui si dirà.

<sup>37</sup> Di concetto astratto e di relazione parla per esempio R. ALBANO, voce *Pertinenza*, in *Enc. giur.*, XXIII, Roma, 1991, p. 2; cfr anche: G. ANDREOLI, *Le pertinenze*, Padova, 1936, p. 107 ss.; M. ALLARA, *Dei beni*, Milano, 1984, p. 42.

<sup>38</sup> È un punto su cui si tornerà; se manca il rapporto di relazione non ha senso parlare di accessorio. Pertanto la questione si riduce non tanto alla domanda se questo rapporto di relazione vi sia o meno (perché questo potrà desumersi in base alle regole di disciplina di volta in volta applicabili), quanto al fatto se il bene o il rapporto (preteso) accessorio possa esistere a prescindere dal principale. Così, ad esempio, se l'accessorio esiste se ed in quanto esiste il principale, è evidente che al venir meno del principale anche l'accessorio dovrà venir meno; se l'accessorio invece permane è perché non ha più bisogno del principale, ma allora non sarà più accessorio o, perlomeno, ciò sarà indice del venir meno del rapporto di accessorietà ovvero di una sua alterazione o modificazione. L'elemento accessorio dunque può svolgere funzioni e perseguire finalità particolari solo se collegato al principale; cessato però il rapporto

rio potrebbe riceverne un nuovo inquadramento; allo stesso modo, e proseguendo su questa linea, è altrettanto chiaro come accessorio ed autonomo sono concetti relativi e per molti versi fluidi essendo possibile passare dall'uno all'altro attraverso varie gradazioni<sup>39</sup>.

Un'altra caratteristica strutturale primaria dell'accessorietà sembra essere il rapporto gerarchico e di dipendenza che lega l'accessorio al principale, di subordinazione del primo al secondo<sup>40</sup>; l'accessorio è destinato e a servizio del principale, solitamente per il perseguimento di uno scopo unitario<sup>41</sup>. La destinazione non è l'unica forma di legame di immediata percezione tra principale ed accessorio; accessorio infatti evoca anche il concetto di produzione. Così per esempio i frutti sono beni accessori prodotti dal principale<sup>42</sup>; non solo quelli naturali ma anche quelli civili<sup>43</sup>. Essi, però, difficilmente possono qualificarsi

---

di accessorietà, l'accessorio o perde del tutto la sua funzione (venendo meno) oppure, mutando natura (poiché perde il suo carattere di accessorio), produce utilità differenti (cfr. con riguardo agli immobili esattamente C. SGANGA, *Dei beni in generale*, in *Cod. civ. comm. Schlesinger*, Milano, 2015, p. 129; con riguardo ai diritti di garanzia cfr. oltre cap. III). Quindi l'affermazione secondo la quale l'accessorio non può vivere dissociato dal principale a presidio del quale è sorto (cfr. V. PANUCCIO, voce *Cessione dei crediti*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, p. 862) mi pare vada corretta in questi termini: l'accessorio non può vivere, *come tale*, dissociato dal principale.

<sup>39</sup> Si veda M. MAGGIOLO, *La tutela degli obbligati nelle garanzie a prima richiesta*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, p. 428; D. PORCHERON, *La règle de l'accessoire et les conflits de lois en droit international privé*, Aix-Marseille, 2012, p. 31 s.

<sup>40</sup> Ad esempio di subordinazione parla Cass. 25 febbraio 1998 n. 2016, in *Mass. Giur. it.*, 1998, che con riguardo all'art. 817 c.c. individua il tratto essenziale della disposizione nel vincolo di subordinazione tra accessorio e principale.

<sup>41</sup> L'idea della destinazione e del servizio è evidente per esempio in tema di servitù: cfr. art. 1027 c.c. (e, per un ordinamento a noi vicino, il corrispondente art. 637 *Code civil*: «*Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire*»). Per l'ordinamento francese si legga anche, a titolo esemplificativo, l'art. 2114 *Code civil* («*L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation [...]*»).

<sup>42</sup> B. BIONDI, *I beni*, in *Tratt. dir. civ. Vassalli*, Torino, 1956, p. 150 ss.; C.M. MAZZONI, voce *Frutti*, cit., p. 548; P. BARCELLONA, voce *Frutti (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1969, p. 204; A. MONTEL., voce *Frutti (diritto civile)*, in *Noviss. Dig. It.*, VII, Torino, 1968, p. 666; D. BELLANTUONO, *I frutti*, in *Tratt. dir. privato*, dir. da P. Rescigno, Torino, 2005, VII, t. I, p. 62; A. GAMBARO, *La proprietà*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da Iudica - Zatti, Milano, 1990, p. 30 ss. Anche J. CARBONNIER, *Droit civil*, Paris, 1959, II, n. 22, p. 65.

<sup>43</sup> A. DIMUNDO, voce *Frutti civili*, in *Dig., sez. civ.*, Torino, 1992, III, p. 552; C. M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, Milano, 1986; V. PANUCCIO, voce

come “al servizio” del principale, benché paia comunque presente un'altra caratteristica tipica dell'accessorio, cioè il fatto di essere una aggiunta, un supplemento di un *quid* (il principale) che non muta natura né viene diminuito ontologicamente dal distacco di essi<sup>44</sup>; per converso i frutti, in quanto derivanti dalla cosa principale, si pongono con riguardo ad essa in una posizione di subordinazione<sup>45</sup>.

Quanto all'elemento accessorio esso può essere riguardato sotto due prospettive; non solo come elemento che arricchisce ed aumenta l'utilità del principale ma anche come gravame e peso del principale: il primo può essere qualificato come accessorio attivo, il secondo come accessorio passivo. La circostanza che l'accessorio possa inquadarsi anche come un peso è di immediata percezione; è il caso, per esempio, delle servitù gravanti sul fondo servente oppure di tutte quelle obbligazioni che solitamente si definiscono accessorie; si pensi ad esempio all'obbligazione avente ad oggetto i contributi per spese condominiali che passa con il trasferimento del bene (art. 63 disp. att. c.c.) o, ancora, all'ipotesi della cessione d'azienda che si porta dietro di regola anche i contratti, i crediti e i debiti (per quest'ultimo caso, peraltro, il trasferimento degli ammenicoli è legato al regime

---

*Cessione dei crediti*, cit., p. 863. In specie nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi sono i frutti civili della somma dovuta; cfr anche C.M. BIANCA, *La proprietà*, cit., p. 91, nota 132; C. SGANGA, *Dei beni in generale*, cit., p. 338.

<sup>44</sup> Pacifica su questo punto l'opinione; cfr. per esempio N. COVIELLO, *Manuale di diritto civile italiano*, Milano, 1924, p. 278; L. CAROTA, *Le categorie di beni*, in *I beni e la proprietà*, in *Tratt. di dir. immobiliare*, dir. da G. Visintini, Padova, 2013, I, t. 2, p. 61; C.M. BIANCA, *La proprietà*, cit., p. 95.

<sup>45</sup> Diversi autori, specie d'oltralpe (cfr. M. CABRILLAC, *Les accessoires de la créance, Mélanges A. Weill*, Paris, 1983, p. 1075; F. LAURENT, *Principes de droit civil*, t. VI, Bruxelles-Paris, 1871, n. 183, p. 251; C. AUBRY - C. RAU, *Cours de droit civil français d'après l'ouvrage de C.S. Zachariae*, Paris, 1856, t. III, *Partie 2, Livre I*, n. 304) hanno proposto una distinzione che affonda le sue radici sul tipo di legame genetico che viene ad instaurarsi tra l'elemento principale e quello accessorio. Così vi sarebbe l'accessorio per destinazione, quello cioè deputato al servizio del *quid* principale al quale aderisce ed accede al fine di facilitare la realizzazione dello scopo perseguito; e poi vi sarebbe l'accessorio per produzione, quello cioè che è prodotto dal principale ed il cui scopo non necessariamente coincide con quello del principale. A differenza dell'accessorio per destinazione, quello per produzione non può perdurare senza il sostegno e l'appoggio costante del *quid* principale. Concisamente può affermarsi che l'accessorio per destinazione è al servizio del principale e quindi esiste *per* il principale; mentre l'accessorio per produzione è prodotto dal principale e quindi esiste *per mezzo* di esso.

generale della cessione del contratto, niente affatto pacifica). Quanto alle servitù, esempio forse di più immediata percezione, c'è un chiaro collegamento tra la titolarità del diritto reale limitato (la servitù) e la titolarità del diritto reale cui il primo afferisce, sicché il primo può dirsi accessorio del secondo poiché al servizio del medesimo; il rapporto di accessorieta quindi si instaura tra diritti<sup>46</sup>.

Molti contratti poi sono accompagnati da obbligazioni accessorie. Con riguardo ad uno dei più noti, quello di compravendita, l'art. 1476 n. 3) c.c. precisa che il venditore, tra l'altro, deve garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa; questa obbligazione di garanzia non è che un elemento rafforzativo dell'obbligazione principale di compravendita: essa non fa che rafforzare e completare l'obbligazione principale, aggiungendosi ad essa con un ruolo che non può che risultare funzionale allo scopo della principale<sup>47</sup>.

Per completare quanto si sta dicendo conviene fare un rapido cenno ad un punto che ha trovato trattazione specie nell'ambito dell'ipoteca, su cui si avrà comunque modo di tornare. È nota certa discussione che è nata sul tipo di legame che viene a crearsi tra principale ed accessorio, se cioè i due elementi diano vita a qualcosa di semplicemente collegato ovvero di unitario. Per esempio è nozione tralasciata e pacifica che la pertinenza sia un bene ontologicamente separato, mentre l'accessione sia un meccanismo che compenetra ontologicamente un bene ad un altro<sup>48</sup>. La discussione ha impegnato due illustri Autori con riguardo alla garanzia ipotecaria; fermo restando che l'ipoteca è un elemento accessorio rispetto al credito, la discussione è su come debba essere esattamente inquadrato questo rapporto di accessorieta, e se cioè questo rapporto si instauri tra elementi che sono e rimango-

---

<sup>46</sup> Sul punto A. BURDESE, *Servitù prediali*, Milano, 1960, p. 139, parla espressamente di «accessorieta della titolarità della servitù alla titolarità dei diritti che attribuiscono [...] l'utilizzazione del fondo dominante».

<sup>47</sup> Sul 1476 c.c. si vedano perlomeno D. RUBINO, *La compravendita*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu - Messineo*, Milano, 1971, p. 674 ss. e 734 ss.; F. GALGANO, voce *Vendita (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, p. 492; C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, in *Tratt. dir. civ. it.*, Torino, 1993, vol. II, p. 698 ss.; A. CHIANALE, voce *Evizione*, in *Dig. disc. priv. (sez. civ.)*, Torino, 1992, p. 160; E. RUSSO, *Della vendita. Disposizioni generali. Delle obbligazioni del venditore*, in *Cod. civ. comm. Schlesinger*, Milano, 2013, p. 99 ss.; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20165, in *Dir. e giust.*, 2006, p. 42.

<sup>48</sup> Per considerazioni più diffuse ed utili per una valutazione più generale della vicenda del meccanismo dell'accessione cfr. oltre cap. II, par. 7.

no autonomi ovvero se sia un rapporto di intima compenetrazione, di modo che, una volta che esso si sia creato, la fattispecie cui ci si trova di fronte sia di tipo complesso. Così a fronte di chi ha ritenuto che l'ipoteca, benchè svolga una specifica e tipica funzione di garantire il soddisfacimento di un determinato credito, conservi una sua autonomia rispetto al credito stesso<sup>49</sup>, v'è chi ha ritenuto che credito e garanzia si compenetrino in modo pressoché inestricabile, sicché la vicenda cui ci si trova di fronte sarebbe sostanzialmente di tipo unitario<sup>50</sup>. Quest'ultima idea si basa probabilmente su un presupposto sbagliato e cioè sul fatto che la valutazione del rapporto di accessorieta debba farsi alla luce delle prestazioni cioè del contenuto della fattispecie del credito, che è sostanzialmente la prestazione, e della garanzia, che è sostanzialmente la possibilità di procedere con la vendita esecutiva.

Però, come è stato notato<sup>51</sup>, non bisogna confondere il piano delle prestazioni, ossia del contenuto delle fattispecie, con il piano delle fattispecie; le fattispecie sono due e conservano la loro autonomia: una fattispecie è quella propria del credito con le vicende sue proprie, l'altra è una fattispecie più significativamente caratterizzata dalla garanzia che ha vicende sue proprie, le quali si intersecano tra loro perché la seconda è in funzione della prima.

Questo è il punto di partenza di ogni elemento accessorio: l'au-

---

<sup>49</sup> G. TAMBURRINO, *Della tutela dei diritti. Delle ipoteche*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1976, p. 24 ss.

<sup>50</sup> M. FRAGALI, voce *Ipoteca (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 768; difatti secondo l'A. una tal quale autonomia sarebbe riconoscibile solo nel caso della fideiussione e non già nell'ipoteca. Il ragionamento dell'A. è squisitamente strutturale e si basa sulla constatazione che nella fideiussione il garante è tenuto a fare la stessa cosa del garantito, per cui l'obbligazione del garante risulta speculare a quella del garantito; stante detta specularità è ragionevole in questo caso concepire l'accessorieta in termini di autonomia, visto che non sarebbe strutturalmente possibile compenetrare la stessa cosa. Non sarebbe così invece nell'ipoteca, poiché la realizzazione cui porta l'ipoteca è completamente diversa dal contenuto della prestazione garantita, attuandosi attraverso una vicenda espropriativa; sulla base di queste premesse, la vicenda del credito e la vicenda della garanzia, determinate in funzione dell'accessorieta, realizzerebbero una compenetrazione così rilevante da non poter riconoscere all'ipoteca alcuno spazio di autonomia rispetto al credito, sì che il loro inquadramento ridonderebbe in quello della fattispecie unitaria e complessa.

<sup>51</sup> G. TAMBURRINO, *Della tutela dei diritti. Delle ipoteche*, cit., p. 39 ss.; per l'autonomia anche CM. BIANCA, *Le garanzie reali. La prescrizione*, cit., p. 347.

tonomia e l'individualità rispetto all'elemento principale<sup>52</sup>. Altro discorso è come poi si atteggi e si sviluppi la vita dell'accessorio in rapporto all'elemento principale, cioè con l'esplicazione del rapporto di accessorietà; sul piano della disciplina cioè l'accessorietà può comportare un legame tale da far perdere sul piano della regolamentazione parte o tutta la propria autonomia; i profili però sono e rimangono diversi<sup>53</sup>.

A questo punto del discorso può affermarsi che l'accessorio si caratterizza per essere in una posizione intermedia tra l'indipendenza e l'assimilazione; se lo scopo lo lega al principale, la struttura lo distingue da esso; è allora logico che il regime giuridico dell'accessorio, pur non confondendosi con quello del principale, ne subisca tuttavia l'influenza. L'accessorio, occupando una posizione intermedia tra ciò che è autonomo e ciò che è dipendente, potrà trovarsi a seconda dei casi più vicino all'una o all'altra condizione. Ora è altrettanto di immediata percezione come questo legame, questo rapporto di accessorietà, possa atteggiarsi con intensità e modalità diverse ed è proprio questo a costituire il centro della presente indagine. Più che dell'accessorio in sé, dunque, occorre trattare del rapporto di accessorietà.

In sintesi, dunque, sono tre le regole di disciplina, prima logiche che giuridiche, che il termine accessorio evoca: la prima è che l'accessorio segue le sorti di un altro elemento che, costituendo il polo di attrazione, individua il *quid* definibile come principale: *accessorium sequitur principale*<sup>54</sup>; la seconda è che nell'accessorio sembra implicita una differenza di importanza quantitativa, sicché l'accessorio sarebbe meno importante del principale: *maior pars trahit ad se minorem*<sup>55</sup>; la

---

<sup>52</sup>S. PUGLIATTI, *Gli istituti del diritto civile*, I, cit., p. 233: l'accessorio conserva una certa autonomia rispetto al principale.

<sup>53</sup>Il punto sarà più chiaro nel prosieguo allorchè si metterà in luce la differenza tra accessorietà di qualificazione ed accessorietà degli effetti; cfr. oltre cap. II par. 5.

<sup>54</sup>Ed anche *cum principalis causa non consistat, nec ea quidem quae sequuntur locum obtinent*.

<sup>55</sup>Il rapporto implicitamente gerarchico che si viene a creare tra accessorio e principale è comprovato dal fatto che se l'accessorio segue il principale, non è sistematicamente vero l'inverso, poiché il principale non segue le sorti dell'accessorio, il che ovviamente non significa che non possa esserci in alcuni casi un'influenza di disciplina a rapporti invertiti, come già in precedenza si è accennato. Come si vedrà oltre questo rapporto gerarchico prescinde da valutazioni squisitamente economiche; sull'irrelevanza del valore del bene principale rispetto a quello accessorio cfr.

terza è che l'accessorio è subordinato al principale e funzionalizzato, più o meno strettamente, alla realizzazione dello scopo e delle ragioni proprie del principale<sup>56</sup>. Quest'ultima è la caratteristica più importante che spiega anche le prime due, poiché è chiaro che solo la finalità di realizzare uno scopo comune e perseguire interessi unitari spiega, poi, l'attrazione di disciplina esercitata dal principale; essa è anche, probabilmente, l'unica indefettibile e che permette di ricondurre a sistema il fenomeno, mentre le altre due caratteristiche (*i.e.*: influenza di disciplina principale/accessorio e differenza qualitativa) possono anche mancare o presentarsi con caratteri e sfumature differenziati<sup>57</sup>.

---

U. MATTEI, *La proprietà*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da R. Sacco, Torino, 2001, p. 156; A. GAMBARO, *La proprietà*, cit., p. 227; Cass. 19 maggio 1982, n. 4242, in *Giust. civ.*, 1983, I, p. 1281. Il discorso relativo a questa sorta di gerarchia di valori che verrebbe a crearsi tra *maior* e *minus* non è circoscritta, come potrebbe pensarsi, alla sola teoria dei beni (di cui si dirà specificatamente oltre: cfr. cap. II, par. 7), ma estesa ai diversi campi di emersione del concetto di accessorio (e infatti cfr. C. BO, *Contributo alla dottrina dell'obbligazione fideiussoria*, Milano, 1934, p. 45; M. FRAGALI, *Delle obbligazioni. Fideiussione, mandato di credito*, cit., p. 64).

<sup>56</sup> Il rapporto di relazione tra principale ed accessorio può estrinsecarsi ed essere esaminato sotto due prospettive: quantitativo, cioè con parametri di valore e qualitativo, cioè essenzialmente sulla base della valutazione fatta dalle parti. Entrambi i criteri isolatamente considerati, possono rivelarsi insufficienti per spiegare il rapporto di accessorieta. Sia l'uno che l'altro criterio tralasciano difatti la relazione che si viene a creare tra i due elementi; così quello quantitativo benché basato sul criterio oggettivo del valore rischia di non cogliere sempre appieno il rapporto che un elemento esplica insieme all'altro, mentre quello qualitativo che affonda le sue radici nella valutazione e nella considerazione che le parti fanno può peccare di eccessiva relatività; oltretutto in entrambe le prospettive principale ed accessorio sembrano elementi che vengono gistapposti senza però realmente coglierne il rapporto funzionale che viene ad instaurarsi tra i due. Come si vedrà quello che conta nella valutazione della reale portata del principio di accessorieta è la funzione che viene a svolgere la relazione che si instaura tra principale ed accessorio.

<sup>57</sup> Lo si metterà in evidenza anche nel prosieguo del discorso: ci possono essere casi in cui è la disciplina dell'accessorio ad influenzare quella del principale ed ipotesi in cui l'accessorio ha una rilevanza economica decisamente superiore a quella del principale.